



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
IL 22-05-2023 AL N. 224
SERIE 3

STATUTO

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione, sede e durata

E' costituita l'associazione denominata "LE MASCHERE" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE di seguito denominata anche semplicemente "associazione".

L'associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'associazione ha la propria sede legale in Edoia (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero precisando che l'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie - di seguito anche semplicemente sezioni - sarà disciplinato da apposito Regolamento.

L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2. Statuto

L'associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D. Lgs. 117/2017, sue successive modifiche ed integrazioni, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3. Finalità ed attività di interesse generale

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ed, in particolare, l'associazione si prefigge la promozione ed il sostegno dell'attività teatrale e cinematografica e dello spettacolo, la promozione, organizzazione, l'allestimento, la gestione in proprio o per conto di altre associazioni, enti pubblici e privati delle seguenti iniziative:

- singole rappresentazioni teatrali, rassegne amatoriali e professionali;
- corsi di teatro;
- studi sull'attività teatrale e cinematografica;
- pubblicazioni editoriali - con esclusione della pubblicazione ed edizione di giornali quotidiani -;
- proiezioni di film, cineforum, organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre.

L'associazione inoltre, previa delibera del Consiglio di Amministrazione al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti previsti dalla legge, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o di servizi di modico valore.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 4. Ammissione

Possano partecipare come associati le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione, precisando che nel caso in cui partecipino come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro il loro numero non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale partecipanti, il tutto nei limiti ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 35 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Chi intenda aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio di Amministrazione agli interessati. In caso di rigetto della domanda, l'aspirante associato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ARTICOLO 5. Adesione ed attività di volontariato

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per l'associato. L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea ed, in particolare, all'associato è riconosciute il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed è, pertanto, espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa precisando che tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e detta attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, precisando che l'associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento. Si applica inoltre quanto disposto dall'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie

Brescia
finalità ed, in ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 6. Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento della quota associativa viene automaticamente escluso dal novero degli associati con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione e registrato nel libro degli associati.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto ed, in tal caso, l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dello stesso.

ARTICOLO 7. Volontari ed assicurazioni obbligatorie

I volontari dell'associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 8. Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti, ove nominati.

ARTICOLO 9. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano della stessa ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da un associato nominato dall'Assemblea.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

ARTICOLO 10. Convocazione e deleghe

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno e, precisamente, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente dell'associazione con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari e mediante email o lettera non raccomandata o fax e comunque pubblicazione sul sito internet, inoltrati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede dell'associazione, purché in Italia.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta con le modalità e con le limitazioni previste dall'articolo 24 del D. Lgs. 117/2017. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile in quanto compatibili.

ARTICOLO 11. Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi dell'associazione, ivi compresi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente ed il Segretario nonché il revisore legale (o la società di revisione);
- b) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- c) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- d) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- e) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 del presente Statuto e nei limiti previsti dalla legge;
- f) l'approvazione del bilancio;

g) ogni altro argomento demandato per materia, per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria e quanto previsto dall'articolo 25 del D. Lgs. 117/2017.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega nei limiti previsti dal citato articolo 25 del D. Lgs. 117/2017.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 12. Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) la devoluzione del patrimonio;

d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'associazione e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

e) ogni altro argomento demandato per materia, per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea straordinaria e quanto previsto dall'articolo 25 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 13. Il Consiglio di Amministrazione

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei componenti da tre a sette membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati. Le cariche dell'associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Al Consiglio di Amministrazione competono i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il Consiglio di Amministrazione procede anche alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione individua nei limiti previsti dalla legge le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il collegio arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea ed, in tal caso, l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia dello stesso.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero organo ed, in tal caso, il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 14. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente dell'associazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea degli associati.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, presiede al buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 15. Il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, sottoscrivendone i relativi verbali, nonché continua il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle proprie attività e cura altresì la tenuta e la custodia dei libri dell'associazione e di quelli obbligatori per legge.

ARTICOLO 17. L'organo di controllo e di revisione legale dei conti

L'organo di controllo è eletto dall'Assemblea degli Associati quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'organo di controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge e funzionanti secondo le norme vigenti in materia. L'organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili ed almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma secondo, del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e le competenze previste dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari.

L'organo di controllo può esercitare, inoltre, nei casi previsti dalla legge, la revisione legale dei conti ed, in tal caso, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Salvo che non sia stata affidata all'organo di controllo - ove consentito e come disciplinato dalla normativa in materia -, è fatta salva la facoltà o l'obbligo - nei casi espressamente previsti dalla legge - di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore (o ad una società di revisione) aventi i requisiti di legge.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 18. Risorse economiche

L'associazione trae le proprie risorse da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

-entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;

-entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'articolo 79 del D. Lgs. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all'articolo 85 del D. Lgs. 117/17;

-entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;

-entrate da attività commerciali, nei limiti previsti dalla legge;

-ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ARTICOLO 19. Patrimonio, contributi e convenzioni

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il contributo associativo è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio di Amministrazione in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 20. Bilancio

Per ogni esercizio sociale l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e, qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti previsti dalla legge, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico - finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge l'associazione deve redigere il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Il tutto, comunque, nei limiti ed in conformità a quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 21. Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'articolo 3 del presente Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. n. 117/2017, di utili e/o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, anche fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 22. Libri obbligatori

L'associazione tiene:

- il registro dei volontari;
- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro degli inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri dell'associazione, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie. Parimenti, la richiesta di esame del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23. Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'associazione il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta per legge, dovrà essere devoluto ad altra associazione di Promozione Sociale secondo le determinazioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, il tutto con le modalità ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 24. Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati nonché tra l'associazione e gli associati in relazione al rapporto associativo o all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione, ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'associazione, su richiesta della parte più diligente. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il collegio arbitrale determinerà, inoltre, come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità e senza formalità.

Il tutto, comunque, nel pieno rispetto della normativa inderogabile in materia.

ARTICOLO 25. Rinvio e disciplina transitoria

Per quanto non previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina troveranno applicazione all'operatività di detto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



IL PRESENTE E' L'ORIGINALE DELL'ATTO QUI
REGISTRATO IL 22-05-2023 AL N.
274 SERIE 3 VERSANTE UNICO
(IMPORTO
RISCOSSO AI SENSI DEL R.L. N. 237/97) CON
QUIETANZA EMESSA DA
POSTA / BANCA / CONCESSIONARIO N
DEL

22 MAG 2023



Il Funzionario
dott. Giuseppe Pettinella

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Alfonso Lucarelli